

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONAZZI, CHIAROMONTE, POLLASTRELLI, VITALE, GIURA LONGO, POLLINI, CANNATA, SEGA, BOLLINI, CALICE, COSSUTTA, DE SABBATA, GRAZIANI, LOTTI, MAFFIOLETTI, PIERALLI, STEFANI e TARAMELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1985

Norme di finanza locale per i bilanci comunali e provinciali del 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Le misure per la finanza locale adottate con il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, pur in modo complessivamente inadeguato, si proponevano di regolare la fase conclusiva di risanamento e riordinamento della finanza locale, negli anni 1983, 1984 e 1985, sganciando i trasferimenti dal bilancio dello Stato dall'ammontare della spesa « storica », accentuandone le finalità perequative, programmando, per il triennio, i mezzi per i finanziamenti straordinari e trasferendo, gradualmente, l'onere dell'ammortamento dei mutui a carico degli enti locali.

Parte integrante di una simile operazione doveva essere l'attribuzione agli enti locali di una adeguata autonomia finanziaria, come condizione della autonomia politica costituzionalmente garantita, della quale una componente indispensabile doveva essere una

area di autonoma potestà impositiva da istituire fin dal 1984, dopo che per il 1983 si era introdotta la sciagurata sovrimposta comunale sui fabbricati, il cui bilancio si è rivelato negativo da tutti i punti di vista, anche quello dell'incremento finanziario, se è vero che quanto il bilancio dello Stato ha risparmiato sui nuovi trasferimenti a comuni e province, ha perduto per il minor gettito dell'ILOR.

Nonostante gli impegni, le richieste e le precise proposte (da ultimo formulate nel convegno dell'ANCI, tenutosi a Bologna nel luglio del 1984) nè per il 1984 e neppure per il 1985 è stata introdotta alcuna facoltà impositiva, con l'aggravante che la quantificazione dei trasferimenti e la copertura degli oneri finanziari sono stati previsti come se gli enti locali fossero, in realtà, già titolari di una consistente potestà impositiva.

I ripetuti richiami dell'ANCI, rivolti a denunciare che in tale modo si dissestavano i bilanci; la responsabile e insistente ripetizione che, mentre dei pareggi ce n'è uno solo, i disavanzi sono infiniti, senza che nessuno sappia qual è quello giusto; la denuncia dei guasti generali che questo provoca, non hanno trovato accoglimento nè nei provvedimenti per la finanza locale per il 1984, nè in quelli per il 1985.

La conseguenza è che oggi abbiamo di fronte questo dato: i trasferimenti destinati all'esercizio non coprono per moltissimi enti — a servizi invariati — il fisiologico aumento dei costi (fermo, naturalmente, il limite del tasso programmato di inflazione, per il 1985, del 7 per cento); il fondo del barile — laddove ancora c'era — è già stato raschiato nel 1984 e spazi e strumenti per provvedere alle minori entrate non ne esistono. Inoltre, i meccanismi previsti per l'effettivo trasferimento delle risorse agli enti locali (accompagnati, talvolta, da stanziamenti inadeguati) fanno felici le banche tesoriere, ma fanno saltare i costi per le anticipazioni di cassa, che sono più onerosi di quelli dei BOT che il Ministro del tesoro in questo modo evita di emettere, alleggerendo solo apparentemente la finanza pubblica. Non esiste più — non era mai accaduto — la piena copertura degli oneri finanziari per i mutui stipulati nell'anno che precede quello del bilancio; il fondo per la sanità, per una volta ancora, è gravemente sottostimato; il fondo trasporti è inadeguato per l'85 ed è scoperto — per il triennio 1982-84 — di almeno 430 miliardi; lo stesso qualificante processo di perequazione nel riparto delle risorse, avviato senza l'indispensabile supporto di una generale finanza locale certa, garantita e dotata di poteri di prelievo, avanza faticosamente ed assume ormai i connotati di una guerra tra poveri; ed appare sorretto dalla logica della coperta che se copre le spalle scopre i piedi e viceversa.

Questa situazione, anche se poi non ne sono derivate coerenti modifiche della legge finanziaria, era stata chiaramente prevista dalla Commissione finanze e tesoro del Senato che, nel parere espresso dalla maggioranza, per questa parte condiviso anche dal gruppo comunista, aveva ritenuto:

« Le disposizioni concernenti la finanza locale per il 1985 si avvalgono della precedente legislazione che aveva dato respiro triennale ai punti fondamentali della finanza locale medesima, nella previsione che entro il triennio, che scade nel prossimo anno, si sarebbe proceduto ad una revisione della legislazione concernente la finanza degli enti locali con particolare riferimento alla previsione di un'autonomia impositiva degli enti medesimi, capace di concorrere, anche se solo parzialmente, alla provvista dei mezzi finanziari per gli enti locali, integrando in tal modo i trasferimenti del bilancio dello Stato.

L'assenza sino ad ora della nuova disciplina e in particolare l'assenza di strumenti finanziari idonei a consentire agli enti locali di integrare con prelievo locale i mezzi finanziari trasferiti dallo Stato, costituisce, a giudizio della Commissione, la ragione di fondo di alcune difficoltà significative cui andranno incontro gli enti locali nel 1985, nonostante la consistenza dei trasferimenti previsti con la legge finanziaria ».

Il parere proseguiva affermando che quanto agli oneri per il personale « debba essere assicurata agli enti locali per il 1985 la possibilità di onorare gli impegni contrattuali nazionali anche a prescindere dal tetto del 7 per cento previsto per il 1985 »; quanto agli oneri di ammortamento dei mutui, riteneva che anche per tutti i mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa di deposito e prestiti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 55 del 1983 « il concorso dello Stato debba essere nella misura del 100 per cento »; quanto all'incremento complessivo dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, al netto delle quote per l'ammortamento dei mutui « che la garanzia della copertura del 7 per cento che il comma sesto dell'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vada a gravare sulla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 55 del 1983, perchè ne risulterebbe fortemente penalizzata la manovra perequativa espressamente riferita allo scostamento dei comuni medesimi dalla media nazionale di riferimento ».

La Commissione prospettava « del pari la opportunità che analoga garanzia venga prevista per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sempre in considerazione del fatto che, in assenza di autonomia impositiva, questi non potrebbero far fronte diversamente agli oneri aggiuntivi derivanti esclusivamente dall'incremento dei costi dovuti all'inflazione »; quanto al *deficit* delle aziende di trasporto, che « sia opportuno impegnare il Governo con un ordine del giorno a dare certezza agli enti locali tenuti per legge a coprire i *deficit* medesimi sebbene non derivanti da deliberazioni dei comuni o di altri enti locali ai quali è riferita la responsabilità dei trasporti locali »; quanto ai flussi di spesa, che « sia opportuno impegnare il Governo con un ordine del giorno per assicurare che gli oneri finanziari derivanti dalla ritardata e/o ridotta erogazione dei fondi statali siano coperti dallo Stato »; ed infine, quanto alle spese elettorali che, rilevata « l'assenza di una disciplina legislativa permanente che ponga a carico dello Stato le spese nelle quali gli enti locali incorrono per lo svolgimento di operazioni elettorali », sia « opportuno che a tale disciplina si proceda con la massima sollecitudine, anche in considerazione della tornata amministrativa generale prevista per il 1985, impegnando in tal senso il Governo a provvedervi ».

Anche la Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso giudizi analoghi nel parere sulla legge finanziaria per il 1985, affermando che:

« Per quanto riguarda la finanza locale, considerato che la praticabilità delle principali innovazioni introdotte dalla legge n. 131 del 1983 aveva come presupposto il recupero di una sia pur circoscritta autonomia impositiva, ha convinzione che si debba:

consentire ai comuni di agire su tributi propri in modo da realizzare nel 1985 un incremento del gettito almeno pari al tasso di inflazione programmato;

modificare il meccanismo perequativo per eliminare alcune distorsioni che nel passato hanno giocato a danno dei piccoli comuni, soprattutto collinari e montani caratterizzati da anelasticità di bilancio;

affrontare il problema del finanziamento dei mutui, nel quadro dei vincoli di spesa programmati, con strumenti più idonei e adeguati di quelli proposti dal comma quinto dell'articolo 5 e in modo da assicurare certezza all'ente locale di fondi che gli potranno pervenire anche per i mutui che andranno in ammortamento nel 1986 ».

Il Governo stesso, nel corso del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati ed al Senato per l'esame e l'approvazione della legge finanziaria, ha riconosciuto la necessità di integrare le norme contenute nella legge finanziaria con ulteriori interventi, in particolare per la copertura: dei disavanzi formati negli anni 1982 e 1983 nei bilanci delle aziende locali di trasporto; delle spese per le elezioni comunali e provinciali che si svolgeranno nel maggio 1985, e delle spese per l'adeguamento degli uffici del giudice conciliatore alle nuove funzioni attualmente attribuite con legge n. 131 del 26 aprile 1983.

Ai fattori richiamati che rendono impossibile, per effetto della insufficienza delle norme approvate per il 1984 e per il 1985, realizzare il pareggio dei bilanci di un numero crescente di comuni e province senza una riduzione (in pratica, spesso, impossibile) di servizi che, in ogni caso, si ripercuoterebbero negativamente sulla funzionalità sociale e produttiva delle singole comunità, si sono aggiunte le eccezionali nevicate e le condizioni meteorologiche del gennaio 1985.

Esse hanno determinato un incremento consistente sia delle spese correnti che di quelle per investimenti; necessarie, le prime, per evitare la paralisi, non sempre e non del tutto evitata, dei comuni colpiti; le seconde, per la riparazione dei danni subiti da infrastrutture immobili ed impianti pubblici.

Su questo stato di cose l'ANCI ha richiamato in questi giorni l'attenzione del Governo e delle forze politiche scrivendo:

« In molti comuni il pareggio di bilancio non sarà reale con possibile creazione di un debito sommerso. La legge, che ha regolato la finanza locale nel triennio 1983-1985, dettata da criteri di contenimento della spesa statale e non completata — come promesso — dall'indispensabile strumento di un'area

impositiva autonoma, rischia di creare pesanti situazioni debitorie. Con il timore che si invocino poi sanatorie che sarebbero di scandalo.

Non diversamente la sottoscrizione dei trasferimenti nel settore della sanità e dei trasporti sta creando forte disagio e la convinzione che le eventuali situazioni passive saranno alla fine poste a carico dello Stato.

I Comuni, parte essenziale dello Stato, sono oggi in difficoltà per l'affollarsi di aspettative concrete della gente per le quali non sempre si hanno poteri e mezzi di risposta, per la rigidità finanziaria, per confusioni e ritardi legislativi, per le mancanti garanzie allo svolgimento del mandato elettivo, infine per una riduzione di credibilità dovuta ad episodi di malcostume.

Vogliamo offrire il nostro contributo alla soluzione delle difficoltà del Paese ed essere protagonisti di un nuovo sviluppo. Ma chiediamo che l'attenzione di Governo e Parlamento per i poteri locali non sia residuale. Una corretta attenzione verso i problemi della democrazia locale avrà come risposta un accentuato impegno e responsabilità di migliaia di sindaci e amministratori».

Rinviando ad altro provvedimento, che tuttavia dovrà essere presentato al più presto, la proposta di misure che con il 1986 assicurino un assetto definitivo alla finanza locale ed un corretto e certo equilibrio dei bilanci degli enti locali, anche mediante la partecipazione autonoma alla funzione impositiva, è necessario integrare subito le misure per la finanza locale per il 1985 in modo da consentire la preparazione ed approvazione di bilanci che rispettino realmente l'obbligo del pareggio senza imporre una riduzione di servizi incompressibili e, comunque, necessari per garantire l'efficienza di tutte le attività economiche e sociali. Ciò è tanto più urgente perchè la maggior parte dei comuni e delle province si prepara a rinnovare i consigli.

Con il disegno di legge che presentiamo proponiamo, quindi, le misure indispensabili per raggiungere questo risultato.

L'articolo 1 dispone che ai comuni ed alle province sia erogato un contributo straordinario pari alla differenza tra quanto previ-

sto nel bilancio di previsione per il 1984 per lo sgombero della neve e servizi connessi, aumentato del 7 per cento, e quanto effettivamente speso nel 1985, per gli stessi titoli.

In questo modo i comuni che nulla avevano previsto nel 1984, perchè normalmente non soggetti a nevicate, avranno la copertura integrale della nuova imprevedibile spesa; gli altri potranno contare sulla copertura dell'onere maggiore, tenuto conto dell'aumento dei costi verificatosi nei confronti del 1984.

Pur essendo difficile calcolare l'onere derivante da questa misura si può ragionevolmente prevedere che ammonti a non oltre 100 miliardi, che graveranno sul bilancio 1986.

L'articolo 2 prevede l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento, con ammortamento a carico dello Stato, dei mutui necessari per il ripristino di infrastrutture, immobili ed impianti pubblici danneggiati dalla neve e dal gelo.

Anche in questo caso l'onere graverà sul bilancio 1986 e può essere valutato in 50 miliardi.

L'articolo 3 istituisce un contributo straordinario per assicurare anche alle province ed ai comuni con più di 5.000 abitanti un incremento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, rispetto al 1984, nella misura del 7 per cento.

Di questo contributo avranno diritto, tuttavia, soltanto quegli enti che anche nel 1984 abbiano goduto di un incremento dei trasferimenti, rispetto al 1983, inferiore al tasso programmato di inflazione, e cioè al 10 per cento. Anche questa maggiore spesa graverà sul bilancio 1986 per circa 120 miliardi.

Gli articoli 4 e 5 si propongono di conservare integralmente alle aziende di trasporto il fondo previsto dal decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, destinato a coprire le minori entrate derivanti dal blocco delle tariffe, disposto con lo stesso provvedimento, modificando il sesto comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e di finanziare il disa-

vanzo dei bilanci delle stesse aziende, formatosi negli anni 1982 e 1983 come conseguenza della prevista e riconosciuta insufficienza delle norme che hanno regolato il fondo nazionale per l'esercizio dei trasporti pubblici in quegli anni, valutato in lire 633 miliardi.

Poichè tuttavia l'entità di questo disavanzo non è ancora definitivamente accertata, l'articolo 5 prevede che nel caso probabile che l'importo complessivo risultasse superiore, l'assegnazione avvenga percentualmente. L'onere complessivo per il 1985 è di lire 923 miliardi (633+290).

L'articolo 6 stabilisce che il concorso dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nel 1984 sia pari al 10 per cento; che sia soppressa la norma che prevedeva che per i mutui contratti nel 1985 l'onere di ammortamento fosse a totale carico dei comuni, poichè una misura simile potrà essere introdotta solo contestualmente alla attribuzione agli enti locali di risorse proprie. Si stabilisce, tuttavia, che il concorso dello Stato a quest'ultimo fine non possa essere superiore a 963 miliardi e cioè al concorso previsto dalla legge finanziaria per l'ammortamento dei mutui contratti nel 1984, aumentato del 7 per cento.

Nessun maggiore onere deriverà da questa misura, perchè, quanto all'ammortamento dei mutui contratti nel 1984, lo stanziamento di 900 miliardi previsto dal bilancio e dalla legge finanziaria sarà sufficiente. Infatti, se si considera che nel 1984 la Cassa depositi e prestiti ha concesso a comuni e province mutui per 4.281 miliardi, dei quali 509 a totale carico dello Stato, si può calcolare che gli oneri di ammortamento per questi mutui non supereranno i 400 miliardi. Resteranno quindi disponibili 500 miliardi, che appaiono sufficienti a coprire l'ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi nell'anno 1984.

L'articolo 7 chiarisce che agli effetti dell'articolo 5, lettera *b*), del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1985, n. 51, gli importi relativi all'ammortamento delle operazioni di pagamento differito di durata non inferiore a 5 anni, sono equiparati agli oneri di am-

mortamento dei mutui. La misura comporta un costo molto modesto che è sicuramente coperto dalle somme già previste nel bilancio del Ministero dell'interno per il concorso nell'ammortamento dei mutui agli enti locali.

L'articolo 8 prevede l'assunzione a carico dello Stato degli oneri per le elezioni comunali e provinciali, così come già avvenne per le elezioni amministrative del 1980. L'onere è già coperto dalle somme previste nel bilancio del Ministero dell'interno per le spese elettorali per il 1985.

L'articolo 9 vuole eliminare una sperequazione che si è verificata a danno dei comuni terremotati che, autorizzati a non applicare per il 1983 la sovrimposta sui fabbricati, non hanno ricevuto nel 1984, contrariamente a quanto è accaduto per gli altri comuni, un trasferimento del bilancio dello Stato pari al gettito della sovrimposta.

L'articolo 10 pone a carico dello Stato l'onere degli uffici tecnici che i comuni disastriati o gravemente danneggiati hanno dovuto assumersi, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, senza, tuttavia, che fosse prevista alcuna integrazione delle loro entrate.

Il costo di queste due misure è modestissimo e coperto dagli stanziamenti già previsti per i trasferimenti degli enti locali.

L'articolo 11 contiene una necessaria integrazione della legge 30 luglio 1984, n. 399, la quale, modificando ed aumentando le competenze dei giudici conciliatori, non ha provveduto a finanziare la maggiore spesa che ne deriva per i comuni, ai quali spetta l'onere per il funzionamento di questi organi giudiziari. Tale maggiore spesa si può prevedere in 40 miliardi a carico del bilancio 1986.

Con l'articolo 12, considerato che in alcuni comuni è stato accertato nel rendiconto del bilancio 1983 un disavanzo che, se applicato totalmente ai bilanci 1985, determinerebbe una insopportabile diminuzione dei mezzi disponibili per la gestione dei

servizi, e considerato che una parte di tale disavanzo è determinato dagli interessi per le anticipazioni di Tesoreria rese necessarie dai ritardi nei trasferimenti a carico dello Stato, si propone che gli interessi siano finanziati con un contributo straordinario a carico dello Stato. L'eventuale residuo disavanzo si propone che sia applicato, per un terzo ciascuno, ai bilanci 1985, 1986, 1987.

L'onere che deriva dall'accollo al bilancio dello Stato degli interessi sulle anticipazioni per il 1983, che si può valutare in non più di 10 miliardi, farà carico al bilancio 1986.

Gli oneri che derivano dal provvedimento sono di 270 miliardi che graveranno sul 1986, alla copertura dei quali si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione per il 1986, e di 720 miliardi che dovranno essere erogati nel 1985.

L'articolo 13 riproduce, per il 1985, la norma contenuta nell'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26

aprile 1983, n. 131, che consentiva il ripiano dei disavanzi delle aziende locali, che a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita non possono realizzare un piano di equilibrio, mediante l'assunzione di un mutuo a carico degli enti proprietari. Le aziende interessate all'applicazione di questa norma sono quelle individuate dalla delibera del CIPE del 28 dicembre 1979, e cioè quelle rientranti nel settore degli acquedotti e delle centrali del latte.

Per la copertura di questi ultimi si propone, con l'articolo 14, che si provveda mediante riduzione, per uguale importo, del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e cioè del fondo per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato, che, in relazione alla diminuzione dei tassi di interesse, presenta sufficiente disponibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare un contributo straordinario, ai comuni ed alle province, pari alle maggiori spese ordinarie, conseguenti alle eccezionali nevicate ed alle condizioni meteorologiche verificatesi nell'inverno 1984-1985, effettivamente sostenute, rispetto a quelle previste per gli stessi fini nel bilancio di previsione per il 1984, aumentate nella misura del 7 per cento.

La erogazione del contributo sarà effettuata a consuntivo, previa documentazione delle maggiori spese.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a finanziare, oltre gli importi previsti dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le opere, comprese quelle per la manutenzione straordinaria, necessarie per il ripristino delle infrastrutture, degli edifici e degli impianti pubblici dei comuni e delle province, loro aziende e consorzi, danneggiate dalle eccezionali nevicate e dalle condizioni meteorologiche verificatesi nell'inverno 1984-1985. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato.

Art. 3.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare per l'anno 1985, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed alle province, che con le quote attribuite a seguito della ripartizione dei fondi perequativi dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, non abbiano incrementato, rispetto

ai trasferimenti dell'anno precedente, i trasferimenti statali al netto di quelli relativi a rate di mutuo, per il 1984 nella misura del 10 per cento, e per il 1985 nella misura del 7 per cento, un contributo straordinario che assicuri per il 1985 l'incremento dei trasferimenti sopra indicati nella misura del 7 per cento rispetto a quelli spettanti nel 1984.

La effettiva erogazione del contributo straordinario di cui sopra avrà luogo con la seconda rata dei trasferimenti ordinari del 1986 al netto delle maggiori entrate accertate in sede di chiusura dei conti del bilancio 1985.

Art. 4.

Nel quinto comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole da: « a parziale copertura del fondo » alla fine sono sostituite dalle seguenti: « per integrare i bilanci degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate, non compensate da economie di spesa, accertate in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219. Tali minori entrate debbono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno.

I residui predetti vanno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Alla ripartizione agli enti provvede il Ministro del tesoro con propri decreti ».

Al sesto comma del citato articolo 3 dopo le parole: « dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 » sono aggiunte le seguenti: « e al netto degli eventuali contributi aggiuntivi che dovessero derivare dagli effetti, sui bilanci 1985, delle assegnazioni ai bilanci 1984 dei contributi di cui al fondo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219 ».

Art. 5.

Al fine di adeguare gli importi del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, già determinati per gli anni 1982 e 1983 ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è iscritta nel bilancio dello Stato per il 1985 la somma di lire 633 miliardi.

La predetta somma è ripartita tra le Regioni con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei certificati regionali attestanti la consistenza dei disavanzi. Se dai certificati risultasse un importo complessivo superiore allo stanziamento di cui al comma precedente, la ripartizione avrà luogo per quote percentuali.

Art. 6.

Il tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono sostituiti dai seguenti:

« È elevato al cento per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1984 previsto nella misura di un terzo dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è soppresso.

Il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1985 è assicurato sino ad un importo massimo di lire 963 miliardi ».

Art. 7.

La disposizione dell'articolo 5, lettera *b*), del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è interpretata nel senso che fra le rate di ammortamento dei mutui per le quali lo Stato ha corrisposto il contributo nelle trimestralità dell'anno 1982, rientrano anche gli importi relativi all'ammortamento delle operazioni di pagamento differito di durata non inferiore a 5 anni.

I comuni sono tenuti a rettificare le certificazioni presentate al Ministero dell'interno entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1985, che, a norma dell'articolo 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del capitolo 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1985. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 17, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Art. 9.

Ai comuni terremotati di cui all'articolo 17 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che nel 1983 non hanno applicato la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF) di cui agli articoli 19 e seguenti del sopracitato decreto-legge e che di conseguenza non sono stati ammessi nel 1984 al contributo statale di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 13

della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è riconosciuto, per il 1985, un contributo aggiuntivo straordinario, pari, per i singoli comuni, al 14 per cento dell'ammontare ad essi spettante dei trasferimenti statali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. La misura è elevata al 16 e al 17 per cento rispettivamente per i comuni gravemente danneggiati e per i comuni disastriati.

Art. 10.

Alla copertura degli oneri derivanti nel 1985 ai comuni disastriati o gravemente danneggiati dall'applicazione delle norme dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, per la costituzione degli uffici tecnici, si provvede mediamente un adeguato incremento del contributo ordinario dello Stato ai bilanci dei singoli comuni. Tale incremento viene determinato a consuntivo con riferimento al personale effettivamente assunto e per il tempo intercorrente dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre. La effettiva erogazione ai singoli comuni di tale contributo aggiuntivo è subordinata alla presentazione della documentazione che sarà richiesta dal Ministero dell'interno, ed avrà luogo entro il 31 marzo 1986. La spesa effettivamente sostenuta nel 1985, ricalcolata con riferimento all'intero anno, si aggiunge al contributo ordinario dello Stato spettante ai singoli comuni nel 1986 e viene prevista, con specifico stanziamento, al titolo III del bilancio di previsione.

Art. 11.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni, per l'anno 1985, somme corrispondenti alle maggiori spese, rispetto all'anno 1984, effettivamente sostenute nel 1985, per il funzionamento degli uffici di conciliazione, conseguenti all'applicazione della legge 30 luglio 1984, n. 399.

La erogazione delle somme, di cui al precedente comma, sarà effettuata a consuntivo previa adeguata documentazione.

Art. 12.

Con riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, se il rendiconto del bilancio 1983 dei comuni e delle province accerta un disavanzo di amministrazione, questo deve essere riportato nel certificato, al lordo ed al netto degli interessi per le anticipazioni di tesoreria spettanti al tesoriere.

La quota parte del disavanzo di amministrazione corrispondente all'importo degli interessi spettanti al tesoriere viene iscritta nel bilancio di previsione del 1985 e viene finanziata prevedendo nella parte entrata, al titolo II, un contributo statale straordinario di pari importo. La effettiva erogazione di tale contributo, accertata dal Ministero dell'interno la legittimità dello stesso, viene disposta con la prima rata dei trasferimenti statali per il bilancio 1986.

La quota parte del disavanzo di amministrazione del 1983 eventualmente eccedente quella di cui al comma precedente viene iscritta per un terzo nel bilancio 1985 e per i due terzi residui nei bilanci 1986 e 1987 e viene finanziata con i mezzi ordinari del bilancio.

Art. 13.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1985 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1984, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 14.

All'onere di lire 720 miliardi derivante, per l'anno 1985 dagli articoli 4 e 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.